

avverso la sentenza n. 212/2024 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 421/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni intimati, collaboratori professionali sanitari inquadrati in categoria D – CCNL CMP Sanità 2016-2018, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria chiedendo la condanna del [REDACTED] al risarcimento del danno per il demansionamento subito per essere stati adibiti allo svolgimento di mansioni inferiori proprie della categoria del personale ausiliario OSS.

A sostegno della domanda deducevano che, a causa della carenza del personale di supporto con qualifica OSS, dalla presa di servizio e fino al 2018 si erano occupati dello svolgimento di mansioni igienico-sanitarie e domestico-alberghiere non previste per la categoria di inquadramento.

2. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che lo svolgimento di attività inquadrabile nella categoria OSS non mettesse in discussione l'esercizio della professione infermieristica.

3. La Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l'impugnazione dei lavoratori ritenendo che, a fronte di specifica allegazione circa lo svolgimento quotidiano di attività rientranti nelle qualifiche inferiori mai contestate dal [REDACTED] sussistessero i presupposti per ritenere concretizzato un illegittimo demansionamento.

Rilevava che il [REDACTED] non aveva mai contestato l'adibizione alle mansioni inferiori limitandosi ad evidenziare che ciò era dipeso dall'assenza di operatori socio-sanitari (assunti a far data dal 2018).

Precisava che le mansioni inferiori alle quali erano adibiti i lavoratori non avevano carattere marginale o residuale ma rilevanza quantitativa apprezzabile, poiché le stesse erano state svolte in modo sistematico, per far fronte ad esigenze strutturali e non in via temporanea.



Richiamava il principio affermato da Cass. n. 8910/2019 secondo cui «L'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative (quali l'addetto alle pulizie) non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2013 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita».

Quanto alla prova del danno da demansionamento, riteneva che gli appellanti avessero correttamente indicato elementi gravi, univoci e concordanti idonei a dimostrare la lesione della loro dignità professionale.

Utilizzava, ai fini della quantificazione del danno, il criterio basato sulla misura percentuale della retribuzione, che stimava congruo fissare nel 15% della retribuzione mensile percepita nel periodo in considerazione (in luogo del 50%, richiesto dai lavoratori).

Delimitava il periodo di riferimento a partire dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 20.05.2020 (per i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e al deposito del ricorso introduttivo (10 novembre 2020) per i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con sei motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

5. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. Si



deduce che la sentenza della Corte reggina è illegittima essendo incorsa nella violazione e/o falsa applicazione delle norme suddette in quanto, nell'accertare il diritto dei lavoratori alla tutela risarcitoria in virtù del dedotto demansionamento, ha ritenuto assolto l'onere di allegazione gravante sui lavoratori.

2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 416 cod. proc. civ. Si assume che il principio di non contestazione non può operare se non in presenza di una specifica allegazione, nella specie mancante.

3. Il terzo motivo eccepisce, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 156 cod. proc. civ. e all'art. 111 della Costituzione. Si sostiene che la motivazione sarebbe solo apparente perché ancorata ad una non contestazione erroneamente valorizzata.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in relazione all'art. 2697 cod. civ. Si ribadisce che vi era stata l'omessa allegazione dei fatti necessari per far comprendere in quali termini il demansionamento si era verificato.

5. Il quinto motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.M. n. 739/1994, dell'art. 4 del d.lgs. n. 281/1997 e dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 402/2001, in relazione alle disposizioni di cui all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Si addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto eterogenee le mansioni degli OSS rispetto a quelle dell'infermiere, posto che le due figure professionali si integrano ed anche attività collaterali come la alimentazione del paziente non autonomo o la sua deambulazione possono essere svolte dall'infermiere.



6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell'art. 416 cod. proc. civ. Si ripropone la questione del difetto di allegazione con riguardo al danno.

7. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati.

8. Occorre innanzitutto rilevare che non sono pertinenti i richiami a Cass. n. 23431/2025 e 25176/2025 perché quelle pronunce si sono limitate a ritenere inammissibili i ricorsi per cassazione, per come formulati, e non hanno pronunciato sulla correttezza delle argomentazioni che i giudici di merito avevano utilizzato per rigettare le domande né tanto meno le hanno fatto proprie.

9. Per il resto si osserva che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge denunciate.

10. Occorre premettere che è stato da questa Corte chiarito (v. Cass. n. 121288/2025 richiamata da Cass. n. 87/2026) che la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori (di OSS) per essere legittima deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (v. anche Cass. n. 19419/2020).

Ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente o marginalmente» (Cass. n. 17774/2006; Cass. n. 22901/2022; si veda anche Cass. n. 8910/2019, quest'ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all'impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019, cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della



necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo «prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006 cit.).

Le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese nel loro insieme coerente.

Deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se «marginali», ovvero sia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento - sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia *a priori* illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività: ciò però solo a ben determinate condizioni.

Intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere; è poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (ancora Cass. 19419/2020).

Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo, che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento.

È stato così espresso il seguente principio (qui condiviso): «nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso



all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale» (Cass. n. 12128/2025 cit.).

11. Nello specifico, in coerenza con tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto, in fatto, che ai lavoratori «per molti anni» erano state chieste le prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondenti declaratorie collettive, quali «il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti» e ciò con una «rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale fino al maggio 2018, di personale di categoria B o Bs che si occupasse di tali incombenze».

Ha quindi ritenuto che i suddetti compiti - non contestati dall'azienda - erano «certamente estranei alla propria qualifica, ben più ampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa dell'appellato come meramente accessori e strettamente legati all'attività infermieristica (gettare la siringa utilizzata nell'apposito contenitore dei rifiuti o disinfettare il fagiolo dopo aver somministrato un farmaco per via intramuscolare)».

12. Quanto, poi, alle censure relative all'onere di allegazione, va detto che esso va adempiuto nei limiti necessari per identificare l'inadempimento che si addebita al datore di lavoro e sotto questo profilo la sentenza impugnata non merita censura, giacché dallo stesso ricorso si



desume che gli originari ricorrenti avevano sufficientemente individuato le ragioni per le quali ritenevano di avere subito una mortificazione della professionalità.

13. Sono dunque infondati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, incentrati sulla carenza di allegazioni dell'atto introduttivo.

14. Il quinto motivo, che in sostanza fa leva sul carattere non eterogeneo delle mansioni delle due categorie professionali, si fonda su una lettura parziale della motivazione della sentenza impugnata che, come sopra riportato, ha in sostanza ritenuto che le attività di carattere materiale proprie degli OSS esulassero dalla professionalità della categoria superiore.

15. Quanto, infine, al danno valgono le considerazioni espresse da Cass. n. 12128/2025 cit.

La Corte territoriale ha chiaramente ed esplicitamente individuato gli elementi da cui desumere il pregiudizio alla professionalità (la durata nel tempo di tale adibizione - protrattasi per oltre un decennio -, la rilevanza qualitativa del demansionamento, giacché le mansioni inferiori si discostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile; la pubblicità di tale demansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli e l'aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze), con ragionamento presuntivo non implausibile e destinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione del merito (v. Cass. n. 25743/2018; Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 21128/2025 cit.) che ha sorretto anche la stima, inevitabilmente equitativa, del pregiudizio riscontrato. Anche da questo punto di vista il criterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sulla retribuzione) è consono al corretto intento di porre in relazione la misura



del ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione è elemento di riscontro.

16. In definitiva il ricorso va respinto.

17. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

18. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%, da corrispondersi all'avvocato [REDACTED] antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

